

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4783 del 02/09/2026
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta TIFONE AMBIENTE S.R.L. con sede legale e stabilimento nel Comune di Ferrara (FE), Via Modena, n. 248/A. Modifica non sostanziale dell'attività di progettazione e produzione macchine per disinfezione e AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019, per inserimento di scarico in forma associata derivante da adiacente attività artigianale di parrucchiera.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5001 del 01/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 23097/2026/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **TIFONE AMBIENTE S.R.L.** con sede legale e stabilimento nel Comune di Ferrara (FE), Via Modena, n. 248/A. **Modifica non sostanziale** dell'attività di **progettazione e produzione macchine per disinfezione – AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019, per **inserimento di scarico in forma associata derivante da adiacente attività artigianale di parrucchiera**.

**Il Dirigente del Servizio ARPAE Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara,
Dott. Marco Roverati**

VISTO CHE:

Il giorno 14.07.2026 il SUAP del Comune di Ferrara (FE), con la nota di "*Comunicazione di avvio del procedimento e trasmissione documentazione*", Prot. n. 139555/2026 del 14.07.2026, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2026/129006 del 15.07.2026, ha trasmesso la documentazione presentata dalle Ditta TIFONE AMBIENTE S.R.L., riguardante l'istanza di Modifica Sostanziale dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. n. 59/2013, atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019, adottato dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae – Ferrara (denominato Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia – SAE, a partire dal 1° Marzo 2026);

DATO ATTO che la Ditta TIFONE AMBIENTE S.R.L., con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Modena, n. 248/A, con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019, è stata autorizzata all'esercizio della MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di progettazione e produzione macchine per disinfezione;

VISTO che dalla documentazione inoltrata, risulta che la Ditta TIFONE AMBIENTE S.R.L. ha presentato istanza di "modifica sostanziale" dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) atto n. 4977/2019 sopra citato, relativamente alla matrice "scarichi idrici", per l'annessione di uno scarico derivante da un'attività artigianale di parrucchiera, da svolgere in fabbricato adiacente, allo scarico autorizzato denominato "S1";

CONSIDERATO che:

- Lo scarico prodotto dall'intero complesso fognario è in carico alla Ditta "Tifone Ambiente S.r.l." quale azienda principale del complesso immobiliare comprendente attualmente anche le Ditte "Tifone Srl", "Asd Movimento" e "il Patio" e un immobile destinato a civile abitazione, i cui scarichi equiparati o simili a scarichi civili domestici, conferiscono in una linea fognaria con trattamenti composti da pozzetti degrassatori, Vasche Imhoff e da una vasca ad ossidazione totale dimensionata per n. 45 A.E. prima di confluire nel punto di scarico finale "S1" e di qui nel Canale Burana;

- La modifica di variante sostanziale a quanto già esistente è necessaria a causa dell'insediamento nel complesso immobiliare di un'attività artigianale di parrucchiera della Sig.ra Isabella Gozzi al piano terra del fabbricato di via Modena n. 252/A, in cui saranno presenti un lavabo unitamente allo scarico della lavatrice. Si rende necessario a tal fine realizzare un nuovo pozzetto degrassatore (dim. 60x60x90 cm) per il recapito delle acque derivanti dallo scarico della seduta capelli; le relative acque reflue, il cui apporto è stato valutato inferiore ad 1 mc quale portata massima giornaliera, confluiranno nella linea di scarico esistente;

CONSIDERATO che per le altre matrici autorizzate con l'A.U.A., "Emissioni in atmosfera" e "Impatto acustico", la Ditta non ha richiesto modifiche;

VISTO che la modifica che interessa l'A.U.A., riguardante la matrice "Scarichi idrici", prevede l'aggiornamento della planimetria allegata alla stessa A.U.A.;

VISTA la nota del Servizio SAE di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2026/134373 del 22.07.2026 di "*Esito verifica della completezza documentale e richiesta Relazione Tecnica al Servizio Territoriale di Arpae – Ferrara*";

VISTA la "*Relazione tecnica scarichi idrici*" formulata dal Servizio Territoriale (ST) di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2026/136802 del 27.07.2026, nella quale esprime una valutazione favorevole alla modifica proposta, comunicando, in particolare, quanto di seguito indicato:

L'istanza di modifica sostanziale è relativa all'insediamento della nuova attività artigianale di parrucchiera (n. 1 abitante equivalente) all'interno del complesso e il progetto prevede l'inserimento nella linea fognaria esistente di un pozzetto degrassatore per il recapito delle acque derivanti dallo scarico della seduta di lavaggio di capelli (n. 1 lavabo) e della lavatrice per il lavaggio degli asciugamani.

L'attuale configurazione della rete fognaria consiste nella raccolta degli scarichi derivanti dai servizi dei fabbricati (abitazione, attività di palestra, negozio e attività industriale per un totale n. 30 a.e.), con collettamento in vasche biologiche e degrassatori e trattamento in depuratore ad ossidazione totale dimensionato per n. 45 Abitanti Equivalenti prima del recapito nel canale Burana.

Con la modifica di progetto, insediamento di una nuova attività con inserimento di un nuovo degrassatore, il numero di a.e. passerà a 31 senza variazione sulla natura degli stessi, domestici o assimilabili.

Visto quanto sopra esposto si ritiene l'istanza valutabile favorevolmente, senza proposte di prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'atto vigente da modificare.

Si osserva che nella planimetria presentata in allegato all'istanza, che andrà a sostituire quella attualmente vigente, risultano indicati dei pozzetti con caditoie nelle linee di raccordo tra le fosse biologiche dei servizi igienici dello stabilimento "Tifone srl" e "Tifone Ambiente srl".

Si ritiene che possa trattarsi di un refuso e si chiede di rettificare la planimetria affinché quanto presente in allegato al futuro nuovo atto autorizzativo sia coerente con lo stato di fatto.

Si precisa che peraltro non sono ammissibili caditoie su una linea fognaria di acque nere. Sempre con riferimento alla nuova planimetria presentata, si segnala la presenza sul piazzale retrostante lo stabilimento produttivo di una linea acque meteoriche costituita da n. 2 caditoie, recapitanti nella linea fognaria derivante dai servizi igienici del complesso e recapitante nel sistema di depurazione (vasca a ossidazione totale). Tale condizione non risulta rappresentata nella planimetria allegata all'atto vigente. Non risulta chiaro se trattasi di mero refuso o se invece la ditta intenda apportare anche questa ulteriore modifica allo stato autorizzato per lo stabilimento. Si chiede di verificare ed eventualmente rettificare la planimetria.

Si precisa in proposito che non sarebbe peraltro accettabile la presenza delle n. 2 caditoie per la raccolta delle acque meteoriche su piazzale con collettamento nella rete fognaria e successivo recapito al sistema di depurazione;

VISTA la nota trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara in data 28.07.2026, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2026/138182 del 28.07.2026, con la quale ha trasmesso il parere ambientale favorevole del Comune di Ferrara, Servizio Ambiente Agricoltura e Mobilità, Prot. n. 14447/2026 del 22.07.2026, nel quale esprime il proprio Nulla Osta per quanto di competenza alla modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività di progettazione e produzione macchine per disinfezione, per il complesso comprendente anche la Ditta Tifone Srl, una civile abitazione a proprietà Mauro Guizzardi, la Ditta il Patio, la Ditta Gozzi Isabella la Ditta A.S.D. Movimento, aventi sede in Ferrara via Modena rispettivamente ai civici n. 248-250-252-252/A-252/B con recapito dello scarico di acque reflue domestiche in corso idrico denominato Canale Burana, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per quanto concerne il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza (Scarichi) si prescrive quanto segue:

- valgono le prescrizioni dell'elaborato grafico Tavola 1 - Schema scarichi di luglio 2026;
Trattandosi di stato di progetto, si chiede di realizzare i lavori necessari relativi alla installazione del pozzetto degrassatore in progetto entro 6 mesi dal rilascio della modifica dell'A.U.A. A lavori ultimati dovrà essere inviato al Servizio Ambiente e Agricoltura documentazione fotografica dei dispositivi installati.

Per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del Regolamento del Comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013 si prescrive quanto segue:

- l'esercizio delle attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- nell'eventualità dovessero arrivare allo scrivente Servizio delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;

VISTA la nota del Servizio SAE di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2026/138223 del 28.07.2026 di “Richiesta integrazioni/chiarimenti”, trasmessa al SUAP del Comune di Ferrara con cui, in particolare:

- si è chiesto alla Ditta di presentare, tramite il SUAP, la documentazione necessaria al fine di soddisfare le richieste formulate dal Servizio Territoriale (ST) di Arpae – Ferrara nella nota Prot. n. 136802/2026, sopra esplicitate;
- considerato inoltre che il ST, nella stessa nota, **non ha previsto ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già indicate nell'atto vigente da modificare**, si è invitata la Ditta a valutare se richiedere di considerare l'istanza presentata come **"modifica non sostanziale"**, precisando che, in tal caso, non verrebbero modificati i termini di validità dell'A.U.A. vigente;

VISTE le note del SUAP del Comune di Ferrara:

- di richiesta integrazioni con sospensione dei termini del procedimento, in data 29.07.2026, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2026/139336 del 29.07.2026;
- di trasmissione integrazioni, in data 03.08.2026, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2026/142151 del 03.08.2026;

VISTA la nota trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara in data 06.08.2026, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2026/145416 del 07.08.2026, con la quale ha trasmesso il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 15793 del 05.08.2026, nel quale, in particolare, comunica che le opere e lo scarico oggetto del procedimento *non comportano l'immissione di acque reflue nella rete idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara*, evidenziando che il Canale di Burana, pur ricadendo all'interno del comprensorio territoriale dello stesso Consorzio, appartiene alla rete idraulica gestita dal Consorzio della Bonifica Burana;

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta (Prot. Arpae n. 142151/2026 sopra citato) e i chiarimenti forniti che, in particolare, si riportano:

- *Si precisa che il refuso grafico della distribuzione delle acque bianche, ed in particolare delle due caditoie sul lato sinistro e due caditoie sul lato retrostante il fabbricato industriale a nome Tifone Ambiente S.r.l., non identifica correttamente quanto in essere, infatti le quattro caditoie raccolgono le acque meteoriche sul piazzale che vanno a confluire in scoline esistenti poste in confine dello stesso piazzale;*
- *La divisione grafica dell'immobile industriale tra Tifone S.r.l. e Tifone Ambiente S.r.l. viene eliminata in quanto divisione puramente fiscale, l'unica attività produttiva è a nome Tifone Ambiente S.r.l.;*
- *Si precisa altresì che la nuova richiesta dovrà essere considerata come MODIFICA NON SOSTANZIALE, pertanto non verranno modificati i termini di validità dell'A.U.A. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019;*
- *A miglior identificazione di quanto esposto si allega nuova planimetria dell'impianto fognario esistente;*

RITENUTO quindi che la variante, richiesta come "sostanziale", possa essere considerata come **modifica "non sostanziale"** in quanto **non sono previste ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già indicate nell'atto vigente** e l'aggiornamento dell'A.U.A., atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019, riguarda la sostituzione della planimetria relativa agli scarichi, allegata all'atto stesso, e la

classificazione dello scarico attualmente autorizzato, quale scarico assimilato al domestico, visto il nuovo contributo delle acque di scarico derivanti dall'attività di parrucchiera;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 227/2011 e, in particolare, la tabella 2 dell'Alegato A allo stesso Decreto;
- la D.G.R. - E.R. n.1053 /2003;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTI INOLTRE:

- l'Atto Deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003: "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- l'Atto Deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005: "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- l'Atto Deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006: "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'A.U.A., atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019, adottato da Arpae SAC - Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, valutandola come non sostanziale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;

la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;

la D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

la D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;

la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis L. 241/1990;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con Deliberazione del Direttore Generale n. 12/2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e l'assegnazione del

Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DISPONE

l'AGGIORNAMENTO dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** atto n. **DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019**, adottato da Arpae-SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **progettazione e produzione macchine per disinfezione**, localizzata nel Comune di Ferrara (FE), Via Modena, n. 248/A, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, per l'**inserimento di scarico in forma associata derivante da adiacente attività artigianale di parrucchiera**, da rilasciare alla Ditta **TIFONE AMBIENTE S.R.L.**, C.F. e P.IVA n. 00392510384, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Modena, n. 248/A, **come di seguito indicato**:

- A. La planimetria unita, come parte integrante, all'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019, sotto la voce ALLEGATO "1" e denominata "Schema scarichi", viene sostituita dalla planimetria allegata al presente atto, come parte integrante, sotto la voce ALLEGATO "1A" e denominata "SCHEMA SCARICHI" – DATA: 2026.07;**
- B. Il pozzetto degrassatore in progetto dovrà essere realizzato entro 4 mesi dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Ferrara. A lavori ultimati dovrà essere inviata al Servizio Ambiente e Agricoltura del Comune di Ferrara e all'Arpae di Ferrara, la documentazione fotografica dei dispositivi installati;**
- C. Qualora le Ditte insediate, citate in premessa, si modifichino o cambino la ragione sociale, dovrà essere presentata istanza di modifica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.**

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2019-4977 del 30.10.2019 alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti, della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le restanti prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso tramite PEC al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia agli Enti coinvolti nel procedimento.

Il presente atto è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae - SAE Ferrara e rilasciata dal Suap del Comune di Comacchio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.